REGOLAMENTO (CE) N. 1006/98 DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 939/97 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio [1], modificato dal regolamento (CE) n. 2307/97 della Commissione [2], in particolare l'articolo 19, punto 2,

considerando che l'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97 prevede una deroga agli articoli 4 e 5 del medesimo per gli oggetti personali o domestici, conformi alle disposizioni emanate dalla Commissione; che dette disposizioni sono contenute negli articoli 27 e 28 del regolamento (CE) 939/97 della Commissione [3], modificato dal regolamento (CE) n. 767/98 [4]; che occorre ora modificare i suddetti articoli per evitare abusi nell'applicazione delle disposizioni ivi contenute;

considerando che, per evitare abusi, occorre precisare i requisiti di applicazione delle deroghe disciplinate dagli articoli 27 e 28 del regolamento (CE) n. 939/97 facendo riferimento alla definizione di cui all'articolo 2, lettera j), del regolamento (CE) n. 338/97, tenuto conto delle finalità di quest'ultimo;

considerando che le merci introdotte nella Comunità o da questa esportate o riesportate per essere usate a scopo di lucro, alienate, esposte a fini commerciali e detenute, offerte o trasportate a fini di alienazione non possono essere considerate di appartenenza di un privato e facenti parte, o destinate a far parte, dei suoi oggetti personali o domestici;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio della flora e della fauna selvatiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 939/97 è così modificato:

1) Al paragrafo 1 dell'articolo 27 è aggiunto il primo comma seguente:

«Ai fini dell'applicazione della deroga all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 338/97, prevista dall'articolo 7, paragrafo 3, del medesimo, le merci introdotte nel territorio della Comunità per essere usate a scopo di lucro, alienate, esposte a fini commerciali e detenute, offerte o trasportate a fini di alienazione non sono considerate oggetti personali e domestici.»

2) Al paragrafo 1 dell'articolo 28 è aggiunto il primo comma seguente:

«Ai fini dell'applicazione della deroga prevista dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97 all'articolo 5 del medesimo, le merci esportate o riesportate dal territorio della Comunità per essere usate a scopo di lucro, alienate, esposte a fini commerciali e detenute, offerte o trasportate a fini di alienazione non sono considerate oggetti personali e domestici.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1998.

Per la Commissione

Ritt BJERREGAARD

Membro della Commissione

---

[1] GU L 61 del 3. 3. 1997, pag. 1.
[2] GU L 325 del 27. 11. 1997, pag. 1.
[3] GU L 140 del 30. 5. 1997, pag. 9.
[4] GU L 109 dell'8. 4. 1998, pag. 7.